

Semplificazioni fermate in Consulta Alle infrastrutture serve l'accordo con le Regioni

La Conferenza dei servizi serve a unificare, ma non a superare, i pareri dei vari enti territoriali che si occupano di gestione dell'ambiente e del territorio. Quando l'intesa non si trova, di conseguenza, lo Stato centrale non può richiamare a sé in automatico il potere decisionale, superando le eventuali obiezioni dei territori.

Ecco perché la Corte costituzionale, nella sentenza 179/2012 depositata ieri, ha accolto le obiezioni sollevate da un gruppo di cinque Regioni alle regole di semplificazione introdotte dalla manovra estiva 2010 (articolo 49, comma 3, lettera b del Dl 78/2010) alle procedure per decidere la collocazione delle infrastrutture.

La regola contestata con successo dai governi regionali interveniva sulle regole delle conferenze dei servizi stabilendo che, al di fuori delle opere di interesse nazionale e delle procedure strategiche, l'accordo con i territori interessati potesse essere aggirato in modo unilaterale. In pratica, seguendo la via ordinaria la scelta del Consiglio dei ministri va sottoposta a intesa con le Regioni (o le Province autonome) interessate: ma in caso di dissenso motivato espresso dai territori, secondo la novità portata da quella manovra, passati 30 giorni senza trovare l'intesa, il Consiglio dei ministri avrebbe potuto deliberare esercitando il proprio potere sostitutivo.

È questa accelerazione a incontrare lo stop della Consulta, secondo la quale la previsione contrasta proprio con il principio di «leale collaborazione» fra livelli di Governo di cui la Conferenza dei servizi è lo strumento operativo.

La Corte, ricorda la sentenza, già in passato ha definito illegittime norme analoghe, precisando che il potere sostitutivo del Governo centrale può scattare solo dopo aver tentato «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze». Se la Conferenza s'incepisce, insomma, non si può aggirarla, ma bisogna prevedere momenti successivi di trattativa e approfondimento. Solo dopo questo ulteriore passaggio è possibile ipotizzare una decisione unilaterale affidata al Governo centrale. Una procedura in più passaggi, quella descritta dalla sentenza, che è stata già prevista da alcune leggi, come quella che regolava la certificazione dei siti considerati idonei a ospitare gli impianti nucleari.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il principio

01 | NON SI PUÒ

Non si può prevedere che, in caso di mancato accordo entro 30 giorni dal motivato dissenso espresso da una o più regioni o Province autonome, la decisione tocchi in automatico allo Stato in base al potere sostitutivo

02 | SI PUÒ

In caso di dissenso, la normativa deve prevedere ulteriori momenti di confronto e «reiterate trattative». Solo se questo secondo passaggio non produce risultati, è possibile l'intervento diretto del Governo centrale

